

Per favorire una sana partecipazione popolare alla vita amministrativa delle comunità quale unico antidoto al controllo mafioso sui comuni, per sbarrare davvero le porte dei nostri comuni alle mafie, per una efficace politica antimafia.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare

**Revisione delle procedure di scioglimento dei Comuni per mafia previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. n.267/2000.**

Articolo 1 - L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 143. (Misure atte a prevenire forme di condizionamento e di infiltrazione di tipo mafioso nei consigli comunali e provinciali).

1. Al fine di verificare il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali nonché di prevenire forme di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, promuovendo l'accesso presso l'ente interessato.

2. A tal fine nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, iscritti in un albo tenuto presso il Ministero dell'Interno che esercitano le funzioni o che risiedono fuori dal territorio della provincia dell'ente locale interessato, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Alla predetta commissione partecipa, in funzione consultiva e di rispetto del contraddittorio in fase istruttoria, un rappresentante dell'amministrazione interessata appositamente delegato.

4. Entro tre mesi dalla data di accesso la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni con una relazione dettagliata, con la quale, in presenza di criticità riscontrate ed al fine di scongiurare ogni forma di condizionamento e di infiltrazione di cui al comma 1, vengono indicate le soluzioni idonee quali:

- a) l'affiancamento o la sovraordinazione di personale qualificato, dipendente di pubblica amministrazione, iscritto in albo speciale gestito dalla prefettura competente per territorio, nei settori ove è riscontrata la criticità;
- b) la nomina di un commissario straordinario con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati;
- c) l'obbligatoria convenzione per la gestione unificata, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 3, D. Lgs. 165/2001, delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- d) la rotazione degli incarichi dirigenziali e dei responsabili di settore;
- e) la sospensione dall'impiego del dipendente e la sospensione dei rapporti di diritto pubblico e privato in essere con dirigenti dell'ente locale la cui attività è stata riscontrata, in sede di accesso, condizionata ai sensi del comma 1, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente;
- f) l'obbligo di espletamento di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture attraverso la stazione unica appaltante anche per gli importi al di sotto delle soglie di legge;
- g) la variazione del bilancio di previsione;
- h) la sospensione, la revoca o l'annullamento di deliberazioni e determinazioni;
- i) la sospensione per un periodo non superiore a diciotto mesi degli amministratori imputati per il delitto di mafia o di agevolazione mafiosa;
- l) la segnalazione all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 6 settembre

2011 n. 159, dei singoli amministratori nei cui confronti emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile;

m) la proposta al tribunale competente per territorio di incandidabilità, ai sensi del comma 10 dell'art. 143 bis, degli amministratori nei cui confronti emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile.

5. Il prefetto propone al Ministro dell'Interno la necessità di disporre le soluzioni indicate dalla commissione di indagine.

6. Il Ministro dell'Interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 4, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento, indicando le soluzioni atte ad eliminare le criticità segnalate e scongiurare ogni forma di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso o simile.

7. In caso di mancata adozione, entro 30 giorni dalla trasmissione del decreto di cui al comma 6, dei provvedimenti stabiliti dal Ministro dell'Interno, è disposto lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione comunale e provinciale.

8. Lo scioglimento è disposto, entro i successivi 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 143 bis, commi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Articolo 2 - Dopo l'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

Art. 143 bis. (Scioglimento di consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 143, qualora dalla attività di indagine, svolta dalla commissione indicata all'art. 143, comma 2, emergano elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, che evidenziano forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, propone al Ministro dell'Interno la necessità di disporre lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione comunale e provinciale.

2. Nella relazione di proposta dello scioglimento il prefetto dà conto, in maniera dettagliata ed analitica, della sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e deve indicare le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica nonché della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. La proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento.

Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della

relazione di cui al comma 1, ed è immediatamente trasmesso alle Camere.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

5. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

6. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

8. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 1.

9. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 1 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

10. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 8 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

11. Non si procede allo scioglimento del consiglio comunale e provinciale per infiltrazione mafiosa se durante il periodo di accesso agli atti, operato dalla commissione di indagine, si verificano i seguenti casi: 1) dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri; 2) dimissioni del sindaco.

12. Nei casi previsti dal comma 11, pur in presenza di proposta di scioglimento, le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgeranno in occasione del turno annuale ordinario

di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.

13. Qualora nel consiglio comunale e provinciale eletto ai sensi del comma 12 si riscontri una sostanziale e palese continuità fra la precedente amministrazione e l'amministrazione eletta, si procede allo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione comunale e provinciale. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.

Articolo 3 - L'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 144. (Ruolo dei commissari straordinari, commissione straordinaria e comitato di sostegno e di monitoraggio). –

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ruolo dei commissari straordinari per gli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Secondo modalità attuative dettate con proprio decreto dal Ministro dell'interno, nel predetto ruolo confluiscono l'aliquota dei prefetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonché funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, selezionati dal Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto l'attività di formazione professionale, di specializzazione e di aggiornamento dei commissari straordinari inseriti nel ruolo di cui al comma 1.

3. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 bis, comma 3, è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione straordinaria è composta da tre membri tratti dal ruolo dei commissari straordinari di cui al comma 1 e, solo in casi eccezionali determinati da insufficienza di tale ruolo, da funzionari della carriera prefettizia non inseriti nel medesimo ruolo. Essi esercitano in via esclusiva ed a tempo pieno le funzioni e le attribuzioni stabilite dal citato decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 bis, comma 3.

4. I commissari straordinari appartenenti al ruolo di cui al comma 1, non impiegati in commissioni straordinarie presso enti locali interessati da decreti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, sono impiegati in attività di accesso e di accertamento nell'ambito della commissione di cui all'articolo 143, comma 2.

5. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della stessa amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 3 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del ruolo dei commissari straordinari di cui al comma 1 e del comitato di cui al comma 5 del presente articolo. Sono, altresì, determinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 3 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite e le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa.

Art. 4 - L'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 145. (Gestione straordinaria).

1. Nell'esercizio delle attribuzioni conferite con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 bis, comma 3, e nell'ottica del miglioramento dell'azione amministrativa secondo i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, la commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 3, definisce gli obiettivi di programmi da attuare nei limiti delle assegnazioni di bilancio e fermo restando il divieto di imposizione di nuovi tributi. Quando lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la commissione straordinaria procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori

di cui all'articolo 14, commi 3-ter e seguenti, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. La commissione straordinaria può acquisire informazioni antimafia sul conto dei soggetti che risultano affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la commissione straordinaria, per fare fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di due mesi dalla data del suo insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti devono essere nuovamente approvati dalla commissione. Nel piano deve essere assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari a eliminare le anomalie segnalate nella relazione del prefetto di cui all'articolo 143 bis, comma 2, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente locale, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione del prefetto.

Con il medesimo provvedimento la commissione può richiedere il trasferimento d'ufficio di altri dipendenti.

La deliberazione della commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione, opportunamente integrato con i rappresentanti degli uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale competente o alla Cassa di Risparmio di Roma e al Banco di Napoli, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e ai finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti locali anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e di servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono poste a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del ricavato delle vendite relative ai beni mobili o immobili confiscati costituiti in azienda, disposte a norma dell'articolo 48, commi da 1 a 14, del citato codice. Alla scadenza del periodo di assegnazione la commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal

personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, a decorrere dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 143 bis.

5. Il commissario straordinario di cui all'art. 143, comma 4, lett. b), nominato per la gestione amministrativa dell'ente locale, esercita le funzioni del direttore generale previste dall'articolo 108 e quelle eccezionalmente attribuite con il decreto di nomina. Il commissario straordinario, inoltre, partecipa alle sedute della giunta senza diritto di voto, esercita il potere disciplinare nei confronti dei dirigenti e del personale dell'ente locale, sovrintende agli atti di amministrazione e di gestione del personale e adotta le determinazioni di competenza dei dirigenti, in caso di loro assenza, impedimento o di ricorrenza di una delle cause di incompatibilità espressamente previste.

6. Durante la gestione straordinaria prevista dal presente articolo, in materia di rapporti di lavoro restano sospese le norme in materia di contrattazione collettiva decentrata e di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, nei confronti delle quali permane solo un obbligo di tempestiva informativa.

7. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, di cui all'articolo 144, comma 3, ispirandosi ai principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, e allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

8. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte del commissario straordinario e della commissione straordinaria di cui agli articoli 143, comma 4, lett. b), e 144, comma 3, e li richiama, ove occorra, all'osservanza dei doveri inerenti le loro funzioni. A tale fine, all'occorrenza convoca i commissari e richiede una relazione dell'attività da essi svolta. Nei casi più gravi il prefetto formula al Ministro dell'interno proposta di sostituzione della commissione o dei singoli commissari.

9. Entro trenta giorni dall'insediamento dell'amministrazione comunale e provinciale, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 143 bis, comma 8, la commissione straordinaria di cui all'art. 144 comma 3 presenta una relazione dettagliata al Ministro dell'Interno, al prefetto competente per territorio ed all'ente locale sulle azioni adottate durante tutto il periodo di gestione commissariale, in particolar modo sulle modalità di superamento e soluzione delle criticità tutte analiticamente evidenziate nella relazione della commissione di indagine, nella proposta del prefetto e nel decreto di scioglimento ».

#### Articolo 5

1. L'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 146. (Norme finali). – 1. Le disposizioni degli articoli 143, 143-bis, 144 e 145 si applicano anche agli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e di province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

2. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.